



06608-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -
Luca Ramacci
Claudio Ceroni
Stefano Corbetta - Relatore -
Emanuela Gai

Sent. n. 2842
UP - 20/11/2019
R.G.N. 29561/2019

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 08/11/2018 del Tribunale di Enna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.



h

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Enna condannava (omissis) (omissis), alla pena di 150 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 674 cod. pen., a lei contestato per avere gettato sul piano sottostante del medesimo stabile dove è situata la sua abitazione, sostanze organiche, quali urina, ovvero sostanze di natura chimica atte a imbrattare la biancheria stesa sul ballatoio della coinquilina (omissis) (omissis), ovvero a recare molestia alla predetta mediante i vapori nocivi sprigionati dalle medesime sostanze. In (omissis).

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, e 546 cod. proc. pen. e 609-bis, 609-ter n. 1, 609-quarter e 133 cod. pen. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe dato credito unicamente alla versione della persona offesa, senza tener conto di rapporti conflittuali tra le parti, e in assenza di riscontri esterni, tali non essendo né le dichiarazioni dei testi (omissis), all'epoca dei fatti legato sentimentalmente alla parte civile, e (omissis), la quale era un'assidua frequentatrice della casa della (omissis), né dal certificato medico dell'01/07/2013.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) con riguardo agli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe pronunciato sentenza di condanna, senza applicare il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 158, 159 e 160 cod. pen. Deduce la ricorrente che, anche considerando i 60 giorni di sospensione, il termine di prescrizione, decorrente dal 01/07/2013, data del referto medico, sarebbe decorso prima della sentenza impugnata.

2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 131-bis e 133 cod. pen. La ricorrente censura la sentenza, nella parte in cui ha omesso la motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 163 cod. pen., per avere il Tribunale riconosciuto la sospensione condizionale della pena, beneficio che non

era stato richiesto e che potrebbe concretamente rivelarsi pregiudizievole nel caso di concessione di detto beneficio per la seconda volta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente stante la stretta relazione della questioni dedotte, sono manifestamente infondati perché, il primo (al di là dell'erronea indicazione delle norme di legge che si assumono violate: artt.609-*bis*, 609-*ter* n. 1, 609-*quarter* e 133 cod. pen., evidentemente frutto di un *lapsus calami*) è articolato in fatto, mentre il secondo è generico.

2.1. Come affermato da questa Corte nel suo più autorevole consesso, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).

2.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente applicato il principio ora ricordato, in quanto, pacifica la conflittualità tra l'imputata e la persona offesa, ha tratto precisi elementi di riscontro al narrato di quest'ultima dalle dichiarazioni dei testi (omissis) e (omissis), i quali hanno entrambi riferito di avere visto la (omissis) gettare liquami sul balcone della (omissis), nonché dal certificato medico del (omissis), che attesta una crisi neuro distonica, ricollegabile alle riferite esalazioni di sostanze chimiche gettate sul balcone.

3. Il quarto motivo - rinviando alla fine, per ordine logico, la trattazione del terzo - è manifestamente infondato.

3.1. E' dirimente osservare che, come emerge dal verbale dell'udienza del 08/11/2018, in sede di conclusioni il difensore aveva chiesto l'assoluzione dell'imputata per non aver commesso in fatto e, in subordine, la dichiarazione di improcedibilità per estinzione del reato, senza formulare alcuna richiesta in ordine all'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-*bis* cod. pen., ovvero delle circostanze attenuanti generiche.

3.2. A tal riguardo, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato che il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014 - dep. 11/03/2014, Mammola, Rv. 258696; di recente, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019 - dep. 14/06/2019, Boateng, Rv. 276044).

3.3. Il medesimo principio vale in relazione all'istituto ex art. 131-bis cod. proc. pen.: trattandosi di una peculiare causa di non punibilità, l'obbligo di motivazione da parte del giudice sorge solo a fronte di una specifica richiesta della parte che la invoca.

3.4. In ogni caso, si osserva che, dalla motivazione relativa al complessivo trattamento sanzionatorio, la quale ha dato rilievo alle modalità, alla durata e alla ripetitività della condotta, nonché all'intensità del dolo, si desume l'insussistenza di elementi per il riconoscimento sia dell'indicata causa di non punibilità, stante, quantomeno, l'abitudine della condotta, sia delle circostanze attenuanti generiche, non emergendo elementi valutabili in tal senso, peraltro nemmeno dedotti dalla ricorrente.

4. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

4.1. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994 - dep. 02/06/1994, Rusconi, Rv. 197535). In applicazione del principio le Sezioni Unite hanno escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e

quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma 1, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo.

4.2. È perciò inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il quale l'imputato chiede revocarsi il beneficio allo scopo di preservarlo per eventuali future condanne, trattandosi di un interesse non giuridicamente qualificato e che, quindi, non può considerarsi meritevole di tutela (Sez. 3, n. 39406 del 20/06/2013 - dep. 24/09/2013, Germani, Rv. 256698), situazione che, alla luce delle argomentazioni dedotte dalla ricorrente, è ravvisabile nel caso in esame.

5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

5.1. Invero, la ricorrente non si confronta con il capo di imputazione, in cui la data del commesso reato viene indicata "fino al 4/10/2013". Orbene, anche prescindendo dal fatto che il Tribunale ha accertato la protrazione della condotta fino al mese di novembre 2013 (cfr. p. 6 della sentenza), in ogni caso, tenendo conto del termine di sospensione di 60 giorni, non contestato dalla ricorrente, la prescrizione è decorsa il 3/12/2018, quindi dopo la pronuncia di primo grado.

5.2. Poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, rimane preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2019.


Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Grazia Lapalorcia



5

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana M. M. M.

